



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

IL SINDACO

Registro Generale n. 24

ORDINANZA N. 24 DEL 28-01-2019

Prot. n. 1056

Albo n. 83

Oggetto: SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVE REPLICHE - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 DEL D. LGS. 267/2000 DI REVOCA INAGIBILITÀ DELL'IMMOBILE SITO IN ACQUASANTA TERME FRAZIONE POGGIO ROCCHETTA FG. 9 PARTICELLA 218 A SEGUITO DI PERIZIA GIURATA DEL GEOM. LEONI MAURO E REVOCA ORDINANZA N. 64 DEL 03/02/2018

Premesso che:

- alle ore 3.36 del 24-08-2016 si è verificata una forte scossa sismica seguita da una significativa attività tellurica che ha provocato danni ingenti su tutto il territorio comunale;
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- a causa dei crolli verificatisi si sono registrati danni alla viabilità, agli impianti ed agli edifici, sia pubblici che privati;
- esiste il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale alle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;

Visto l'art. 16 del D.P.R. 6 Feb. 1981 n. 66;

Vista l'art 15 della legge 24 Feb. 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 54 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente statuto comunale;

Vista la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 con lo quale è stato dichiarato fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24.08.2016 che ha interessato il territorio Marche;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

Considerato che nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24.08.2016 del 26.10.2016 e a partire dalle ore 07.40 del 30 ottobre 2016 si sono



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

IL SINDACO

verificati ulteriori forti terremoti, che hanno colpito duramente il territorio comunale, determinando un ulteriore aggravamento della situazione di criticità conseguente agli eventi del 24 agosto e del 26 ottobre;

Visto l'art. 1 dell'Ordinanza n. 10 del 19/12/2016 - Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post-sismica che hanno colpito il terremoto delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24/08/2016, modificato dall'art. 7 dell'ordinanza n. 12 del 09/01/2017 in materia di perizia giurata relativa alla scheda AeDES;

Richiamata la scheda FAST n. 004 del 29/03/2017 con esito "Edificio non utilizzabile" compilata in base al sopralluogo effettuato dalla squadra MR 350 sull'edificio sito in Acquasanta Terme, Frazione Poggio Rocchetta, catastalmente identificato al Fg. 9 Particella 218;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 64 del 03/02/2018, Prot. n. 1744, Albo n. 192 con la quale veniva ordinato lo sgombero immediato dell'edificio in base alla suddetta scheda FAST;

Visto l'esito della successiva verifica di danno ed agibilità realizzata attraverso la compilazione della Scheda AeDES allegata alla perizia giurata redatta dal Geom. Leoni Mauro, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Ascoli Piceno al n. 900, a seguito del sopralluogo effettuato in data 16/06/2018, con la quale si esprime il seguente giudizio di agibilità: "*A - edificio agibile*";

Ravvisata la necessità di autorizzare l'accesso e l'utilizzo totale dell'immobile privato sito in Acquasanta Terme, Frazione Poggio Rocchetta catastalmente identificato al Fg. 9 Particella 218, dichiarato agibile con esito **A** come da scheda AeDes allegata;

DISPONE

per i motivi espressi in premessa e che si intendono richiamati, la revoca dell'ordinanza sindacale n. 64 del 03/02/2018, Prot. n. 1744, Albo n. 192 ed in sostituzione della stessa;

DICHIARA

per i motivi espressi in premessa e che si intendono richiamati, AGIBILE l'immobile privato sito in Acquasanta Terme Frazione Poggio Rocchetta, catastalmente identificato al Fg. 9 Particella 218;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e che si intendono richiamati, l'accesso e l'utilizzo dell'immobile sito in Acquasanta Terme Frazione Poggio Rocchetta, costituito dalla seguente unità immobiliare:

1) al foglio di mappa catastale 9 con la particella 218 Cat. A/3 classe 3 piano S1-T-1 intestato a:

Velenosi Rosa nata in Ascoli Piceno il 16/12/1947 VLNRSO47T56A462Y e residente in Largo dei Gerani n. 3 - 63100 Ascoli Piceno (AP)

DANDO ATTO

Che il presente provvedimento è suscettibile di successive integrazioni, modifiche, revoche conseguenti ad eventuali mutamenti delle condizioni di fatto;

DISPONE



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

IL SINDACO

che copia delle presente ordinanza sia immediatamente notificata agli intestati ed aventi causa dagli stessi di cui in narrativa e trasmessa al CCR di Macerata (MC) all'Ufficio di Polizia Municipale, alla Prefettura, al Servizio di Protezione Civile della Regione Marche, al Servizio Viabilità e al Servizio Interventi Sismici Idraulici e di Eletticità - ex Genio Civile della Provincia di Ascoli Piceno, alla stazione dei Carabinieri di Acquasanta Terme e pubblicata all'albo pretorio di questo Comune.

INFORMA

Che la Forza Pubblica è incaricata della verifica e dell'esecuzione della presente ordinanza.

Che è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e farla osservare.

Che la mancata osservanza della presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art.650 c.p.

Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto, che ne risponderanno in via civile, penale e amministrativa.

L'inoltro del ricorso non sospende comunque l'efficacia della presente ordinanza.

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- gerarchico, al Prefetto di Ascoli Piceno, entro 30 giorni dalla notifica;
- giurisdizionale, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, entro 60 giorni dalla notifica;
- straordinario, al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla definitività dell'ordinanza ovvero dalla maturazione del silenzio-rigetto del ricorso gerarchico, trascorsi 90 giorni dalla proposizione dello stesso senza che il Prefetto abbia emanato un provvedimento espresso.

IL SINDACO

(DOTT. STANGONI SANTE)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-01-2019 al 12-02-2019

Lì 28-01-2019

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

AGENTE P.L.

Alessandro Ranciaffi

Fabio Bosica